

ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DIGITALE - edizione 07.02.2026 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- **Prevenzione e Assistenza**, per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire** o **risolvere velocemente problemi**, proteggendo i tuoi **dati digitali** anche con la Garanzia **Digitale Sicuro**.
- **IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche**, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- **IN ATTIVITÀ – Cyber Risk**, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile che tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.
- **IN CONTINUITÀ**, per avere subito a tua disposizione **soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno** che l'ha bloccata.

In particolare, è possibile scegliere **una diaria per i giorni di interruzione** o **le maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio** o un **indennizzo supplementare** per gestire le conseguenze del danno stesso.



Scopri la Protezione digitale di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto ATTIVA Commercio è destinato all'assicurazione delle Macchine elettroniche e del Cyber Risk di soggetti (Persone Fisiche, Imprese, Enti) che svolgono attività di servizio, compreso il rischio della connessa interruzione di esercizio. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla protezione dei dati digitali.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Pacchetto di Prestazioni e servizi che comprende:

- ✓ Programma Digitale sicuro: Monitoraggio dell'identità aziendale on-line; Protezione dei dati on line; Protezione mobile;
- ✓ Prestazioni di emergenza: Assistenza psicologica per danno reputazionale (per uso improprio dei dati o dell'immagine aziendale o personale); Anticipo spese di prima necessità; Interpretare a disposizione all'estero (in caso di difficoltà a comunicare con le autorità locali in caso di Furto, Rapina o scippo).

SEZIONE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE

Sono assicurati:

- ✓ Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche presso l'ubicazione;
- ✓ Spese per duplicare, ricostruire o riacquistare il Software distrutto o danneggiato e recuperare e reimmettere Dati informatici;
- ✓ Spese di ricollocamento dei beni e di demolizione, sgombero, smaltimento conseguenti al Sinistro.
- ✓ Estensione Danni alle Apparecchiature controllate dal Sistema Informatico (se attive la sezione In attività - Cyber Risk e la Partita "Macchinari Attrezzatura e Arredamento" per la Garanzia Incendio e altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività).

Col pagamento di un Premio aggiuntivo:

- è possibile attivare la garanzia nella forma Primo Rischio Assoluto, in base alla quale la copertura è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore all'intero valore degli stessi;
- possono essere attivate le seguenti estensioni della copertura:
 - Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione;
 - Eventi atmosferici (vento e grandine);
 - Sovraccarico di neve.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Può essere attivata con la sezione In attività – Macchine elettroniche.

- Danni al Sistema Informatico aziendale: per la copertura dei costi sostenuti a seguito dell'evento Cyber per interventi per ripristino Rete; interventi per ricostituire Archivi Informatici; notifica "Breach of privacy"; indagini per "Incident response" per individuare causa e origine dell'Evento Cyber e minimizzare impatto, propagazione e durata dell'Evento

Col pagamento di un Premio aggiuntivo possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- Responsabilità Civile da Evento Cyber

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Prevede tre Garanzie tra loro alternative che possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo (Garanzie di riferimento) a copertura del rischio di interruzione dell'attività a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alle stesse.

- ✓ Diaria da interruzione dell'attività;
- ✓ Danni indiretti: Indennizzo integrativo dell'Indennizzo per i Danni materiali e diretti liquidato in base alla Garanzia di riferimento;
- ✓ Maggiori spese: per le spese straordinarie che l'Assicurato ha dovuto sostenere per proseguire l'attività in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche che provoca l'interruzione dell'attività.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

- ✗ **Le Prestazioni non operano in caso di:** dolo dell'Assicurato; Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

- ✗ **Sono esclusi i danni: causati con dolo da Contraente o Assicurato; dovuti a:** difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza; deperimento, corrosione, ossidazione, che conseguono al naturale uso o funzionamento, effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina, condensa, stitillidico, siccità, infiltrazione, evaporazione; inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ammanco in sede di inventario o smarrimento; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana; **per i quali deve rispondere per legge il costruttore; di natura estetica non connessi con danni indennizzabili; a parti o componenti soggetti a consumo per uso; causati da o che si verificano in occasione di: maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette; insurrezione, se manca la prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi; che conseguono a Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate; da ammanco in sede di inventario o da smarrimento.**

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

- ✗ **Sono esclusi: multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, penali contrattuali, risarcimenti a carattere punitivo; danni causati da: impiego o detenzione di sostanze radioattive, esplosione, emanazioni di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; danni che si verificano in occasione di: tumulti popolari, sommosse, insurrezione, se manca la prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi; Danni corporali; danni da Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate; pagamenti fatti a seguito di estorsione o ricatto.**

- ✗ **Per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale: danni provocati da Fatto doloso di:** Assicurato, dirigenti preposti come responsabili dell'esercizio; prestatori di lavoro del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza o cessati da più di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con uso delle Credenziali di accesso non rimosse.
- ✗ **Per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber: i danni che conseguono al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro.**

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- ✗ **Sono esclusi: danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica; danni che escludono l'indennizzabilità del Sinistro per le Garanzie di riferimento.**



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Garanzie operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- ✓ Le Prestazioni di Assistenza Anticipo spese di prima necessità e Interprete a disposizione all'estero, operano in tutto il mondo. Sono sempre esclusi i Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto, in cui sono in atto tumulti popolari o dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.
- ✓ La Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e, per i soli costi di notifica "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento.
- ✓ La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per attacchi al Sistema Informatico ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- Fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare
- Comunicare in forma scritta a Generali Italia ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato e l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro con danni ai beni**: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (in caso di Furto dare dimostrazione di qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro)
- **Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale**: chiamare i numeri telefonici dedicati
- Per le **Garanzie In Attività – Cyber Risk**: effettuare la denuncia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza tramite telefonata ai numeri dedicati o con invio di mail all'indirizzo di posta elettronica cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie Danni al Sistema Informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber.
- Per la **Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale**: in occasione della denuncia del Sinistro, comunicare se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e, se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, presentare denuncia alle Autorità competenti.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; riepilogativamente dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie Eventi atmosferici delle sezioni In attività – Macchine elettroniche e In attività - Cyber Risk hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. **Le Garanzie Eventi atmosferici iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni. La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia solo se pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza.**



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Se le Garanzie oggetto di disdetta non sono indicate, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato. In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie. Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del Modulo, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo e in questo caso il Contraente può recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici e dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 giorni. Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche, Cyber, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Commercio - Modulo Protezione Digitale

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

SEZIONE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE

È possibile escludere dalla copertura i beni in leasing, con conseguente sconto sul Premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE Eventi atmosferici (vento e grandine): danni da bagnamento non causati in modo diretto dalle precipitazioni attraverso lesioni provocate a tetto, pareti o serramenti dalla violenza degli eventi in copertura riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; bagnamento a beni all'aperto o sotto locali o tettoie aperti su uno o più lati o non completi in coperture o serramenti; valanghe; stillicidio, umidità, Frane, cedimenti del terreno, carico di neve, gelo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, mareggiate o insufficiente deflusso dell'acqua piovana, Bombe d'acqua. Sovraccarico neve: danni da gelo, valanghe o slavine e danni a Fabbricati in abbandono, in costruzione o non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve.
	SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK Responsabilità Civile da Evento Cyber: sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato deve rispondere l'Assicurato; danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori.
	SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO Maggiori spese: prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA -ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Protezione dei dati on line: per la protezione di fino a 10 computer aziendali; **Assistenza psicologica per danno reputazionale:** massimo 3 sedute per annualità assicurativa; **Anticipo spese di prima necessità:** Massimale per Sinistro 500,00 euro, se il Sinistro è in Italia - 1.000,00 euro, se il Sinistro è all'estero;

Interprete a disposizione all'estero: massimo 8 ore lavorative.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni causati o che si verificano in occasione di uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento o di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti, se manca la prova che il danno non ha rapporto con tali eventi; i danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse; i danni causati da o dovuti a Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi; i danni ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi per più di 45 giorni consecutivi.

Franchigie e Scoperti

Per Furto attraverso pareti, solai o Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive previste per i locali e per Furto con introduzione nei locali con violazione delle difese esterne senza evidenti segni di scasso: Scoperto 20% (se il Furto commesso con uso fraudolento di chiavi si verifica entro i 5 giorni successivi alla denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, lo Scoperto non si applica); per i costi di ricostruzione, ricerca, recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato e di ricerca, recupero e reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta del danno alle Macchine elettroniche: Scoperto 10% minimo 150,00 euro (500,00 euro se non ci sono tutte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti); se attiva l'estensione per danni alle Apparecchiature, per danni da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature controllate in maniera diretta dal Sistema Informatico: Scoperto 10% minimo 250,00 euro; in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine interna: Scoperto 20% minimo 1.000,00 euro; se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni: Scoperto 20% minimo di 250,00 euro per danni di natura elettrica; per i danni alle Macchine elettroniche portatili che derivano da urto o da caduta: Scoperto 25% minimo 200,00 euro; per gli altri Sinistri non causati da Incendio, Esplosione o Scoppio: Franchigia 250,00 euro; per Sinistri da Incendio, Esplosione e Scoppio, se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione Incendi: Scoperto del 10% minimo 1.000,00 euro - massimo 25.000,00 euro; per la Garanzia accessoria **Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione** Scoperto 25% minimo 200,00 euro; per le Garanzie accessorie **Eventi atmosferici (vento e grandine) e Sovraccarico neve**: Franchigia 250,00 euro.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano da: guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato; interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato; uso di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza; raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili; Furto, violazione, divulgazione di proprietà intellettuale; i danni per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il gestore della Rete, se diverso dall'Assicurato; da uso di credenziali di default non modificate dall'Assicurato; causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico. Nelle situazioni di seguito elencate si applica uno **Scoperto** del 30% col minimo di 1.000,00 euro, salvo maggiori Scoperti/Franchigie pattuiti in Polizza: l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber; il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software; l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza; non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, un Contratto di Manutenzione per il Software o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless **le coperture operano solo se** l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i seguenti requisiti minimi: protezione tramite protocollo WPA2; implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete. Le coperture Cyber Risk restano sospese se, dopo 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), questo non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili. In caso di Evento Cyber perpetrato con un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina, le coperture operano solo se: la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM); i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia e la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, la copertura opera col **limite massimo di Indennizzo** di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.

Danni al Sistema Informatico aziendale: sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano, in modo diretto o indiretto, da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; operazioni dispositive su conti di pagamento di cui l'Assicurato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione di riparazione, rimpiazzo o ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, se non strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità; i danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile; le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software; Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, Clienti o fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo; i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico; Costi di Notifica - "Breach of privacy" che non conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento.

Per **Costi per Ripristino Rete e Costi di indagine – "Incident Response"**, sono in copertura solo gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi a quello in cui l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta per la prima volta (Tempo Zero); per **Costi per Ricostituzione Archivi Informatici**, la ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero. Si applicano i valori di **Scoperto e limiti di Indennizzo** riportati nella Scheda Riepilogativa alle voci "Con rete convenzionata" (caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica) e "Senza rete convenzionata". L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Responsabilità Civile da Evento Cyber: danni da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, onde o campi elettromagnetici, attività di gestione di patrimoni, mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per la rimozione; i danni causati da coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori o figli dell'Assicurato o dai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o dalle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati, società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste da norme di legge. Per **Perdite Patrimoniali** la copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi – la sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo devono verificarsi entro 48 ore. In caso di Danni a Sistemi Informatici di terzi, Perdite Patrimoniali e Danni Non Patrimoniali si applicano **Franchigia e limiti di Indennizzo** indicata nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Diaria da interruzione dell'attività: opera con una Franchigia di 3 giorni per un'interruzione massima complessiva di 90 giorni; sono le spese supplementari di pubblicità e promozione (col limite di 2.500,00 euro) e le spese supplementari per l'impiego di lavoratori in regime di somministrazione (col limite di 2.500,00 euro) solo se l'interruzione si protrae oltre 15 giorni e col limite di Indennizzo di 2.500,00 euro

Danni indiretti: la Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche" rappresente il limite massimo di Indennizzo complessivo dovuto da Generali Italia per Danni diretti e indiretti anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del 20% previsto come Indennizzo forfettario per danni indiretti è superiore alla Somma assicurata stessa.

Maggiori spese: la copertura opera per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro e col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto ai soggetti (persone fisiche, imprese, altri enti) che svolgono attività di servizio tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo, studi professionali, ambulatori medici, diagnostici e veterinari, attività associative, agenzie turistiche e immobiliari, palestre e altri uffici, che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In attività – Macchine Elettroniche e per le garanzie della sezione accessoria In attività – Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie della sezione accessoria In continuità – Danni da interruzione di esercizio;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie della sezione accessoria Prevenzione e Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In attività – Macchine elettroniche e per le Garanzie In continuità – Danni da interruzione di esercizio a queste riferite. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per la Garanzia Assistenza; 21,25% per le Garanzie In attività – Macchine elettroniche e per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber e per le Garanzie In continuità – Danni da interruzione di esercizio.</p>
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



MODULO PROTEZIONE DIGITALE



PAG.




PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	10



MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza







PAG.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI	3
 Che cosa è assicurato?	11
Art. 1.1 Programma Digitale Sicuro	11
Art. 1.2 Assistenza psicologica per danno reputazionale	13
Art. 1.3 Anticipo spese di prima necessità	13
Art. 1.4 Interprete a disposizione all'estero	13
 Che cosa NON è assicurato?	13
Art. 2.1 Esclusioni generali	13

	Ci sono limiti di copertura?	13
	Art. 3.1 Limiti di copertura generali	13
	Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	14
	Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	14
	Dove vale la copertura?	14
	Art. 4.1 Validità territoriale	14
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	15
	Che obblighi ho?	15
	Quali obblighi ha l'impresa	15
	Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	15










MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE PAG.

	Che cosa è assicurato? Garanzia base	16
	Art. 1.1 Rischi assicurati	16
	Art. 1.2 Archivi informatici	17
	Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	17
	Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	17
	Art. 1.3 Garanzie accessorie	17
	Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione	17
	EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI	18
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	18
	Sovraccarico neve	18
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	18
	Art. 2.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici	18
	Art. 2.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici	19
	Che cosa NON è assicurato?	19
	Art. 3.1 Esclusioni generali	19
	Ci sono limiti di copertura?	19
	Art. 4.1 Limiti di copertura	20
	Art. 4.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	20
	Art. 4.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina	20
	Art. 4.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto	22
	Art. 4.5 Scheda Riepilogativa	23
	Dove vale la copertura?	23
	Art. 5.1 Validità territoriale	23
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	24
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	24

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	24
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	24
Art. 1.4 Mandato dei periti	25
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	25
Art. 1.6 Determinazione del danno	25
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	26
Art. 1.8 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto	26
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	26
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	26
Art. 1.11 Recuperi	27
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	27



MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK PAG.

 Che cosa è assicurato?	28
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale	28
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	29
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	29
 Che cosa NON è assicurato?	30
Art. 2.1 Esclusioni generali	30
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	31
 Ci sono limiti di copertura?	31
Art. 3.1 Limiti di copertura	31
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk	32
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	32
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato Aggiornamento del Software Antivirus	33
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	33
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	33
Art. 3.7 Scheda Riepilogativa	33
 Dove vale la copertura?	33
Art. 4.1 Validità territoriale	33
 Quando e come devo pagare?	33
Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addetti	33
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	35
Art. 6.1 Operatività delle garanzie	35
Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk	35
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	36



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

Art. 1.6 Mandato dei Periti

Art. 1.7 Determinazione del danno

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Art. 1.9 Limite massimo dell'indennizzo

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo

Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Art. 1.12 Limiti di indennizzo - Pluralità di Assicurati



MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

PAG.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati



Ci sono limiti di copertura?

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa



MODULO PROTEZIONE DIGITALE - NORME COMUNI

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione Digitale** è parte integrante del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza per la protezione dei dati digitali
- In attività - Macchine elettroniche
- In attività - Cyber Risk
- In continuità – Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione Digitale è **necessario attivare** la sezione In attività – Macchine elettroniche.

La sezione In attività - Cyber Risk e la sezione In continuità – Danni da interruzione di esercizio **possono essere attivate** con la sezione In attività - Macchine elettroniche.

La Garanzia Assistenza per la protezione dei dati digitali **può essere attivata in abbinamento** alle altre Garanzie del Modulo Protezione Digitale .

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Prevenzione e Assistenza PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI		
	ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI: <ul style="list-style-type: none"> - Programma Digitale Sicuro - Assistenza psicologica per danno reputazionale - Anticipo spese di prima necessità - Interprete a disposizione all'estero 	Attivabile con la Garanzia base del Modulo
IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE		
<ul style="list-style-type: none"> - Danni alle Macchine elettroniche (Partita “Macchine elettroniche”) - Archivi informatici - Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile 		
Estensione danni alle Apparecchiature		Attiva con In attività – Cyber risk se presente anche la Partita del Modulo Protezione dell’Attività “Macchinari Attrezzatura e Arredamento”
	Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell’ubicazione (Partita “Macchine elettroniche portatili”)	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita “Macchine elettroniche portatili”)



	EVENTI ATMOSFERICI	
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • Danni alle Macchine elettroniche • Archivi informatici • Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile
	Sovraccarico neve	Attivabile con Eventi atmosferici (vento e grandine)
IN ATTIVITÀ - CYBER RISK		
	Danni al Sistema Informatico aziendale	Attivabile con In Attività - Macchine elettroniche
	Responsabilità Civile da Evento Cyber	Attivabile con Danni al Sistema Informatico aziendale
IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Diaria da interruzione dell'attività	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita "Macchine elettroniche"). Se è attiva la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale opera anche in caso di evento Cyber che provoca l'interruzione dell'attività. Non può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danni indiretti ▪ Maggiori spese
	Danni indiretti	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita "Macchine elettroniche") Non può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diaria da interruzione dell'attività ▪ Maggiori spese
	Maggiori spese	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita "Macchine elettroniche") Non può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diaria da interruzione dell'attività ▪ Danni diretti

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:**



Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole.

- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera Iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni ;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per attivare le Prestazioni previste dalla sezione Prevenzione e Assistenza per la protezione dei dati digitali fornite da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa, contattare i seguenti numeri:



Numero Verde **800 221 133**
+39 02 8295 1122 per chiamate dall'estero

Per utilizzare i servizi digitali del Programma Digitale Sicuro, accedere all'Area Clienti (disponibile dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali), per essere indirizzati sul portale Digitale Sicuro.

In caso di Sinistro sulle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione scritta, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:


Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci, i familiari che, nel rispetto della legge, svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p>
Allagamento	<p>La presenza di acqua che si accumula in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.</p>
Alluvione, Inondazione, Esondazione	<p>Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.</p>
Apparecchiature	<p>Macchine e impianti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (per esempio impianti di chiusura dei serramenti).</p>



Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m ² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato: <ul style="list-style-type: none"> • della periodica manutenzione; • dell'eliminazione dei guasti che si verificano senza il concorso di cause esterne; del mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Costruzione in bioedilizia	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> - pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni, anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, con funzione anche portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; - solai e struttura portante del Tetto anche in legno o altri materiali combustibili; - copertura comunque costruita.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi: <ul style="list-style-type: none"> • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Attrezzatura e Arredamento".
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
File	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, di norma presente su un Supporto digitale di memorizzazione predisposto allo scopo (formattato).
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Parte di danno, espressa come importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività, la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro è espressa in giorni.

Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici e cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'attività dell'Assicurato. Se non attivato il Modulo Protezione dell'Attività si considerano Macchine elettroniche anche gli impianti di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Se attivato il Modulo Protezione dell'Attività detti impianti si considerano Impianti fissi al servizio del Fabbricato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari e simili); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione sede dell'attività dell'Assicurato.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.



Perito danni	Tecnico specializzato che effettua il sopralluogo, analizza le circostanze del Sinistro, valuta la natura, l'estensione e il valore economico del danno e predispone una relazione utile alla liquidazione dell'Indennizzo.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo di ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sisma - Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica di Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	<ul style="list-style-type: none"> - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto, esclusi strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi in modo autonomo tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ol style="list-style-type: none"> una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. <p>È parificato a Virus qualsiasi programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (in modo autonomo, attraverso l'uso delle risorse o delle applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede o attraverso lo sfruttamento delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
--------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Dark web (rete oscura)	Costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari Software, configurazioni e autorizzazioni particolari.
Digitale sicuro	La piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati aziendali che si desidera tenere monitorati sul web.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, che consiste nel mantenere lo stesso alle versioni raccomandate dal produttore. Tale operazione può essere effettuata tramite applicazioni di Patch o installazione di nuove release del Software.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.



Backup	Ridondanza fisica dei Dati che consiste nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> • aggiornare i programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi; • eliminare eventuali anomalie per consentire il regolare uso del Software; • fornire copie del Software in caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note a un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
DDOS (Distributed Denial Of Service)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità dei legittimi utilizzatori di accedere alle informazioni e alle risorse quando necessarie. Tale possibilità riguarda anche i Dati informatici, le informazioni e tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Evento Cyber	L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico e rientra in uno o più dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. Il Sinistro è indennizzabile se l'Evento Cyber è originato da o si verifica con una delle seguenti modalità:

Evento Cyber	<p>1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> per mezzo di un terminale fisicamente collegato agli stessi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; <p>2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit);</p> <p>3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche;</p> <p>4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote;</p> <p>5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili;</p> <p>6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS.</p> <p>Non è considerato Evento Cyber qualunque atto doloso che consiste solo nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema Informatico.</p>
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi che derivano da un contratto.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati e informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.

MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non sono la conseguenza di Danni materiali o Danni corporali.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta per la prima volta.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, che rappresenta un punto di debolezza del Sistema Informatico e consente a un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in: <ul style="list-style-type: none"> - "Vulnerabilità software", in caso di difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software; - "Vulnerabilità dei protocolli", se dovute alle caratteristiche proprie di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware senza uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Garanzia di riferimento	<p>Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività: Danni alle Macchine elettroniche e Danni al Sistema Informatico aziendale.</p> <p>Per la Garanzia Danni indiretti: Danni alle Macchine elettroniche.</p> <p>Per la Garanzia Maggiori spese: Danni alle Macchine elettroniche.</p>
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenirne la diffusione, contenere il contagio, o entrambi).



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 221 133** - dall'estero **+39 02 8295 1122**.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI



Che cosa è assicurato?

Generali Italia garantisce, per il tramite del portale **Digitale Sicuro** o della **Struttura Organizzativa**, le Prestazioni e i servizi elencati negli articoli che seguono.

Art. 1.1 Programma Digitale Sicuro

Che cosa è assicurato

Monitoraggio dell'identità aziendale on-line

Consente il monitoraggio nel Darkweb dei dati e dell'identità dell'azienda assicurata. Il monitoraggio è effettuato con riferimento ai dati aziendali inseriti nella piattaforma dall'Assicurato e consente di:

- verificare il grado di rischio a cui è sottoposta l'azienda stessa e di evidenziare tramite e-mail all'Assicurato situazioni di potenziale rischio a cui i dati sono esposti;
- ricevere ogni mese un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposta l'azienda.

Protezione dati on line

Consente di proteggere **fino a 10 computer aziendali** dall'azione di Malware attraverso l'attivazione di tre Software:

- **DataScrambler®**, che protegge da Software keylogger, in grado di intercettare i dati e le informazioni digitate con i tasti della tastiera del PC;
- **PhishBlock®**, che tramite avviso di notifica all'utente nel corso della navigazione in rete, segnala in via preventiva il rischio di subire un possibile attacco di phishing (truffa online);
- **RansomStop™**, che monitora i processi di crittografia dei sistemi dell'Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. Se rileva la presenza di un Malware, il Software impedisce in modo automatico il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.

Come opera la copertura

Per accedere usufruire dei Software sopra indicati è necessario disporre:

- **dell'ultimo sistema operativo Windows disponibile al momento dell'utilizzo o della versione precedente (non è supportato il sistema operativo OS X);**
- **di un PC con un processore da almeno 1 GHz e 1 GB di RAM.**

Protezione mobile

Consente di scaricare dagli store iOS e Android **fino a 5 volte** la app **Mobile Protection Suite®**, che impedisce ad app e strumenti pericolosi di acquisire informazioni dell'Assicurato tramite screenshot dello schermo dello smartphone/tablet o attraverso la digitazione sulla tastiera.

Assistenza navigazione sicura

La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:



- supportare l'utente nell'utilizzo del portale,
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma,
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di Furto di identità, smarrimento o Furto di documenti dell'Assicurato.

Nel portale **Digitale Sicuro** l'Assicurato può trovare informazioni utili per:

- adottare, in maniera preventiva, un comportamento per restare protetto nel corso della navigazione in internet;
- intraprendere le azioni necessarie in caso di Furto di identità/smarrimento di documenti dell'Assicurato.

Titolarietà della Garanzia

È titolare del servizio Digitale Sicuro l'azienda che ha sottoscritto la presente Garanzia.

La durata e l'eventuale rinnovo e scadenza del servizio sono vincolate alla presenza della Garanzia stessa.

Utilizzo dei servizi di monitoraggio

Che obblighi ho

I servizi di monitoraggio sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto.

L'Assicurato **deve** quindi **usare tali servizi per dati riferiti solo all'azienda assicurata e con modalità che non provocano pregiudizio a terzi.**

Se l'Assicurato non osserva tali limiti, Generali Italia, dopo aver comunicato all'utente che intende avvalersi di tale facoltà, può interrompere in tutto o in parte i servizi.

Controllo dei dati

Se l'utente inserisce dati nella piattaforma in modo autonomo, è l'utente stesso l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l'utente si assume ogni rischio relativo a errori o omissioni nella compilazione degli stessi.

Gestione dell'account

In qualsiasi momento l'Assicurato per richiedere la chiusura dell'account e la cessazione dei servizi di monitoraggio forniti, può:

- contattate il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance al numero di telefono indicato nel portale
- inviare una e-mail all'indirizzo: digitale.sicuro@europassistance.it

In caso di cessazione del rapporto l'account viene chiuso, previa comunicazione all'utente.

Conservazione dei dati

Alla cessazione dei servizi di monitoraggio prestati dal portale **Digitale Sicuro**, l'account dell'Assicurato viene chiuso e i dati vengono conservati a norma di legge.

Modifica delle condizioni d'uso del servizio

Le Condizioni d'uso del Programma Digitale Sicuro possono essere modificate unilateralmente nei casi di necessità di adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o per esigenze organizzative. Tali modifiche sono comunicate all'utente tramite mail all'indirizzo dallo stesso indicato con preavviso di almeno 30 giorni.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che riguardano il Programma Digitale Sicuro sono valide ed efficaci se effettuate tramite posta elettronica, agli indirizzi indicati dall'utente sulla piattaforma. Le comunicazioni relative al profilo dell'utente sono inviate in formato digitale, tramite mail o avvisi pubblicati nel portale. L'utente può ricevere annunci relativi al programma in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.

Esonero di responsabilità

Generali Italia non è responsabile per danni diretti o indiretti, perdite o costi, connessi all'**uso del portale Digitale Sicuro** né dell'impossibilità di farne uso.

In particolare, Generali Italia non è responsabile del mancato funzionamento – totale o parziale – del portale Digitale Sicuro causato da **mancata o parziale copertura del servizio internet**, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

Inoltre, Generali Italia **non è responsabile** per eventuali danni:

- di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti a causa di **ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati**, non dipendenti dall'operato di Generali Italia o dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, nell'utilizzo del portale;
- subiti dall'Assicurato o da terzi a causa del **mancato rispetto** o della **non conoscenza** da parte dell'Assicurato



stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.

Art. 1.2 Assistenza psicologica per danno reputazionale

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha subito un danno alla reputazione a causa di un uso improprio dei dati o dell'immagine aziendale o personale e ha bisogno di un aiuto psicologico, la Struttura Organizzativa lo mette in contatto con uno psicologo convenzionato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo delle relative sedute.

Ci sono limiti di copertura

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Generali Italia tiene a proprio carico i costi fino a massimo di 3 sedute per annualità assicurativa.

Art. 1.3 Anticipo spese di prima necessità

Che cosa è assicurato

In caso di Furto, Rapina o scippo, se l'Assicurato deve sostenere spese di prima necessità e non ha la possibilità di provvedere, la Struttura Organizzativa anticipa l'importo delle relative fatture.

L'Assicurato deve restituire l'importo alla Struttura Organizzativa entro 30 giorni dalla data dell'anticipo e, se non provvede entro tale termine, deve pagare anche gli interessi al tasso legale corrente.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa anticipa le spese in copertura:

- fino a 500,00 euro, se il Sinistro è avvenuto in Italia;
- fino a 1.000,00 euro, se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Art. 1.4 Interprete a disposizione all'estero

Che cosa è assicurato

Se, in caso di Furto, Rapina o scippo all'estero, l'Assicurato ha difficoltà nel comunicare con le autorità locali per la denuncia di quanto accaduto a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura Organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto per un massimo di 8 ore lavorative.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- c) Guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- d) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non contatta la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.



Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente Garanzia ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente Garanzia operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Generali Italia fornisce ciascuna delle Prestazioni per le quali si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti di Prestazioni e servizi è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Prestazione Assistenza psicologica per danno reputazionale opera nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni Anticipo spese di prima necessità e Interprete a disposizione all'estero operano in tutto il mondo.

In ogni caso, le Prestazioni **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
 - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

Quando negli articoli che disciplinano le Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende anche la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.



NORME CHE OPERANO OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

Accesso al portale Digitale Sicuro

Per utilizzare il portale Digitale Sicuro è necessario accedere all'Area Clienti (disponibile dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali, scaricabile tramite app store), selezionare la propria polizza e, nella sezione relativa al Modulo Protezione Digitale, utilizzare il tasto “**Vai a Digitale Sicuro**” per essere indirizzato sul portale Digitale Sicuro.

L'accesso ai servizi può essere effettuato tramite il portale Digitale Sicuro che richiede:

- un browser Internet in grado di supportare il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto sopra indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

L'accesso al portale consente all'Assicurato la registrazione dei dati aziendali oggetto del monitoraggio di cui all'articolo *Programma Digitale Sicuro*.

L'utente che si registra e accede ai servizi, ne accetta le condizioni d'uso in ogni parte.

Come contattare la Struttura Organizzativa

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 221 133**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali². Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE

(SEZIONE SEMPRE PRESENTE)



Che cosa è assicurato? Garanzia base

La Garanzia base comprende:

- Danni alle Macchine elettroniche
- Archivi informatici
- Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

L'Estensione danni alle Apparecchiature opera se sono attive:

- la sezione accessoria In attività - Cyber risk del presente Modulo;
- la Partita "Macchinari, Attrezzatura e Arredamento" della sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività.

Art. 1.1 Rischi assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non escluso in modo espresso** ai beni che rientrano nella Partita "Macchine elettroniche", anche se di proprietà di terzi, posti all'interno dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche causati da:

- persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente Cyber o Atto cyber.

Come opera la copertura

Se richiamata nella Scheda riepilogativa l'opzione "Garanzia a Primo Rischio Assoluto", nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Colpa grave

La copertura opera anche se i Danni materiali e diretti per i quali è prestata sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere a norma di legge³.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione di garanzia opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione Incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione Incendio anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione Incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro 25.000,00.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Estensione danni alle Apparecchiature

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature possedute dall'Assicurato, il cui funzionamento è controllato in maniera diretta dal Sistema Informatico.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia paga:

- fino a 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà



La Garanzia è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovano nell'area in cui l'attività è esercitata. Il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata per la Partita di cui fanno parte.

Art. 1.2 Archivi informatici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i costi necessari sostenuti per:

- la ricerca, il recupero, la duplicazione o il riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro Generali Italia paga l'Indennizzo:

- fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche";
- con uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di:
 - 150,00 euro, se esistono copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei Software persi
 - 500,00 euro, se tali copie di sicurezza, in tutto o in parte, non esistono.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art.1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, anche in eccedenza ai limiti indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - Regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo di 3.000,00 euro per Sinistro;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo di 2.000,00 euro per Sinistro.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Garanzie accessorie

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Che cosa è assicurato

Se attivata la relativa Partita, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale **non escluso in modo espresso** avvenuto al di fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da:

- persone diverse dal Contraente o dall'Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente Cyber e Atto Cyber.

Dove vale la copertura



La copertura vale per gli eventi accaduti fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo *Limiti di copertura*, lett. a), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- causati da stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Bombe d'acqua, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro.

Generali Italia indennizza i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti solo se conseguono ai danni subiti da tali Fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo *Limiti di copertura*, lett. a), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura ai beni assicurati contenuti all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati che si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - in stato di abbandono;
 - in costruzione o in rifacimento;
 - non sono conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o introdotte successivamente con effetto retroattivo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici

Le coperture prestate con la Garanzie Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.





Come si calcola il Periodo di inefficacia della copertura?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

Art. 2.2 Facoltà di Recesso - Garanzie Eventi atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella **SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO**.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni generali

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, al naturale uso o funzionamento, agli effetti graduali degli agenti atmosferici, a umidità, brina, e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;
- g) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula del contratto;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o a diminuzione di rendimento in conseguenza del tempo di utilizzo, se non sono conseguenza di altro evento indennizzabile in base alla copertura assicurativa;
- i) da ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- j) che si verificano in occasione di insurrezione (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con l'insurrezione);
- k) causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove disponibili in modo oggettivo. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- l) causati da o che si verificano in occasione di:
 - maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina
 - eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indiretteTali danni sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi;
- m) causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua e Frana.



Ci sono limiti di copertura?



Art. 4.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni:

a) causati da o che si verificano in occasione di:

1. **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento**, salvo quanto previsto all'articolo *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, se attivata la relativa Garanzia;
Tali danni sono comunque inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi;
2. **crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti**, salvo quanto previsto all'articolo *Sovraccarico neve*, se attivata la relativa Garanzia.
Tali danni sono comunque inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi;

b) **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;**

c) **causati da o dovuti a Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi**, salvo quanto previsto per i casi di Furto e Rapina indicati all'articolo *Delimitazioni per Danni da Furto e Rapina*;

d) **causati ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi per 45 giorni consecutivi; in questo caso la copertura è sospesa dalle ore 24 del 45° giorno di incustodia fino al termine della stessa.**

Art. 4.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

La Franchigia non si applica se il danno è causato da:

- a) Incendio, Esplosione e Scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), **se tali impianti sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture;**
- c) urto veicoli che non appartengono all'Assicurato né sono al suo servizio.
- d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
- e) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi,**se conseguono a Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a non più di 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.**

In assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine interna, la copertura opera:

1. con uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro
2. con un limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita Macchine Elettroniche.

Se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni, all'esterno delle Apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione Dati informatici, per i danni di natura elettrica all'Hardware si applica uno Scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro. L'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono comunque essere a norma di legge.

Per i danni alle Macchine elettroniche portatili che derivano da urto o da caduta, la copertura opera con uno Scoperto del 25% col minimo di 200,00 euro.

Art. 4.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera c), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Furto e Rapina solo nei seguenti casi:



- a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa con violazione delle difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche se non lasciano evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura

In assenza di segni di scasso, la copertura opera con uno Scoperto del 20%.

Se il Furto si verifica entro i primi 5 giorni successivi a quello in cui è stata fatta denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, lo Scoperto non si applica.

- uso fraudolento di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e relativi sistemi di comando.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera se i dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente usati in modo fraudolento, sono collegati a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotati di dispositivi in grado di registrare le aperture e i tentativi di apertura.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiosi (per esempio: scale, corde e simili) o particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste in modo clandestino nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, se la refurtiva viene poi asportata a locali chiusi.
- d) Furto con rottura dei vetri delle vetrine nell'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti (Furto "con spaccata").
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate chiuse in modo adeguato, nei periodi di chiusura diurna e serale, **nel periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.**
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- g) Furto avvenuto nei modi descritti alle lettere precedenti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato **se si verificano le seguenti circostanze:**
- **l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
 - **il Furto è commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle nelle quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.**
- h) Rapina commessa, anche da dipendenti, nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati con violenza o minaccia, anche quando le persone sulle quali è esercitata violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

Inoltre, Generali Italia indennizza:

- I guasti causati dai ladri a:
 - parti del Fabbricato che costituiscono i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati;
 - infissi e serramenti posti a riparo e protezione di accessi e aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera col limite di Indennizzo di 3.000,00 euro , senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti dalla copertura assicurativa. Se per la stessa ubicazione opera anche la sezione In Guardia - Furto del Modulo Protezione dell'Attività, tale limite è unico e opera in modo congiunto per entrambe le coperture.

- Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri Addetti.

Come opera la copertura

Generali Italia paga l'Indennizzo solo a seguito di regolare denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza

Ci sono limiti di copertura



La copertura opera per le spese sostenute entro il termine di 48 ore dalla data di sottrazione o smarrimento.

Generali Italia paga, per annualità assicurativa, un importo non superiore al 5% della somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche", col massimo di 500,00 euro. Se per la stessa ubicazione opera anche la sezione In guardia - Furto del Modulo Protezione dell'Attività, tale limite è unico e opera in modo congiunto per entrambe le coperture.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Che cosa è assicurato

Se è attivata la Partita "Macchine elettroniche portatili", Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa solo nei seguenti casi:

- Furto all'interno di locali diversi se commesso con rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato o interni dei locali stessi, o con rottura o scasso di armadi o mobili nei quali sono riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli **se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:**
 - il veicolo è provvisto di capote in materiale rigido;
 - i cristalli del veicolo sono alzati e le portiere e il bagagliaio o vano di carico sono chiusi a chiave;
 - durante la sosta le apparecchiature assicurate sono riposte nel bagagliaio o vano di carico e non sono visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, per i soli casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati;
- Furto che avviene strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, la copertura opera con uno Scoperto del 25%, col minimo di 200,00 euro.

Sono sempre esclusi i danni da Furto e Rapina determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

1. **persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali che comunicano con questi;**
2. **dipendenti dell'Assicurato o delle persone indicate al punto 1, salvo quanto previsto alle lett. g) e h) del presente articolo;**
3. **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.**

Art. 4.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto

Nei seguenti casi la copertura opera con uno Scoperto del 20%:

1. **se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto di un Fabbricato che non è costruito o coperto con:**
 - **cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre e altri materiali simili;**
 - **pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, uniti in modo solido tra loro tramite incastro;**
 - **altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, solo per:**
 - **i Solai e il Tetto;**
 - **le pareti dei locali nella parte di altezza superiore a 4 m dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili);**
2. **se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è collocata a un'altezza inferiore a 4 metri e il Tetto non è costruito con una delle seguenti caratteristiche:**
 - **con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;**
 - **in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro- cemento armato totalmente fisso.**
3. **se i beni assicurati sono contenuti in Chioschi con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia;**
4. **se il Furto è commesso con rimozione di inferriate, di serramenti, o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;**
5. **se il Furto è commesso con rimozione dalla propria sede di lastre di vetro stratificato di sicurezza, senza scasso del telaio;**
6. **se il Furto è commesso con violazione delle aperture poste a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, che non sono difese da almeno uno dei seguenti mezzi:**



- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto fisso o chiuso in modo completo con congegni (come barre, catenacci o simili) manovrabili solo dall'interno, o chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (comprese quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Lo Scoperto non si applica quando:

- la difformità non ha avuto alcuna influenza nell'introduzione dei ladri nei locali;
- il Furto è commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando sono presenti persone che effettuano regolare turno di lavoro.

Art. 4.5 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Validità territoriale

La garanzia opera nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁴;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁵;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia e entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza per questo avere diritto a indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

In caso di Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- f) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con una descrizione dettagliata del fatto e con indicazione dell'importo approssimativo del danno;
- g) dimostrare, sia a Generali Italia che ai periti, qualità, quantità e valore delle cose che esistevano al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite subiti.

Devono essere sempre a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Per i beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari per accertare e determinare in modo definitivo i danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progredire del Sinistro.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un Perito danni da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) tra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.



I due periti devono nominare un terzo Perito danni, in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito danni interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto decisionale.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e determinare il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti ai successivi articoli Valore dei beni assicurati; e Determinazione del danno.
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo tali criteri di valutazione.

Tali operazioni devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente articolo *Procedura per la valutazione del danno*, li risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in due esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d), e), sono obbligatori per le parti, che non possono proporre alcuna impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta invece possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito danni si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto con la stima del "Valore a nuovo" e per tale si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso", cioè il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante, senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";
- per l'**Hardware** e le **Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso", cioè il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software**, l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;



- per gli **Archivi informatici**, l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei supporti di Dati

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Salve le deroghe previste nelle presenti Condizioni Specifiche, **se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.**

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche": 50.000,00 euro
Sinistro con Danni materiali e diretti: 40.000,00 euro
Valore dei beni della Partita "Macchine elettroniche" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro
Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata
l'Indennizzo è pertanto calcolato in 36.666,67 euro (pari a $40.000,00 \times 55.000,00 / 60.000,00$ euro)

Art. 1.8 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **per i Sinistri di importo fino a 4.000,00 euro**, la regola descritta all'articolo precedente non si applica e l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per la determinazione del limite di 4.000,00 euro, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per **Valori, Archivi e Supporti informatici**, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA)?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore delle cose assicurate al momento del Sinistro. Non si applica quindi la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di somma assicurata inferiore all'intero valore delle cose assicurate (Assicurazione parziale)⁶.

Esempio

- Somma assicurata: 15.000,00 euro.
- Valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro: 20.000,00 euro.
- Valore del danno: 5.000,00 euro.

Indennizzo liquidabile: 5.000,00 euro, pari all'intero valore del danno accertato (nei limiti della Somma assicurata a PRA di 15.000,00 euro).

In caso di applicazione della regola proporzionale l'Indennizzo liquidabile sarebbe stato invece pari a 3.750,00 euro, cioè al 75% del danno accertato (rapporto tra la Somma assicurata e l'effettivo valore dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Art. 1.9 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti idonei a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁷ verso il responsabile del sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.11 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati diventano di proprietà di Generali Italia se questa ha indennizzato il danno in modo integrale. Se il danno è stato indennizzato in parte, il valore del recupero è ripartito fra Generali Italia e Assicurato nella stessa proporzione.

In entrambi i casi l'Assicurato può riprendere i beni recuperati se restituisce a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Generali Italia non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dal Codice civile per le spese di salvataggio⁸;
- dall'articolo *Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile* delle Condizioni Specifiche In attività – Macchine elettroniche.

³ A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.

⁴ Art.1914 del Codice civile

⁵ Art. 1913 del Codice civile

⁶ Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile: "Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto".

⁷ Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) del Codice civile:

⁸ Art. 1914 (Spese di salvataggio), comma 2 del Codice civile. La norma prevede che, salva la prova, da parte dell'assicuratore che sono state fatte inconsideratamente, le spese fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

(SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Che cosa è assicurato

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale indicato nella Scheda Riepilogativa, i seguenti **Costi sostenuti dall'Assicurato a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato e che si è verificato ed è stato scoperto nel periodo di assicurazione:**

- **Costi per Ripristino Rete**

i costi documentati sostenuti per utilizzare i servizi di una azienda esterna volti a ripristinare le caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema informatico aziendale, collaudato, installato e pronto per l'uso al quale è destinato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera solo per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**

i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; se ciò non avviene, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**

i costi documentati sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e a eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente, a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.

La copertura opera per i costi documentati sostenuti per utilizzare i servizi di una azienda esterna per le operazioni:

- di indagine;
- di raccolta informazioni;
- preparatorie dei Dati;
- di gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti; necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - "Incident response"**

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di un' azienda esterna finalizzati a:

- individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
- mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera solo per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

Indennizzo in forma specifica

Il Contraente o l'Assicurato può optare per l'**Indennizzo in forma specifica tramite l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'articolo *Indennizzo in forma specifica* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa NON è assicurato

L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- in caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica, sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";
- in caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica, sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".

L'eventuale quota di costi indennizzabili che supera i limiti di Indennizzo resta a carico dell'Assicurato.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per le tipologie di danno sottoelencate:

- a) Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- b) Perdite Patrimoniali;
- c) Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente causate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber compiuto con dolo da persone del cui operato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia indennizza una somma complessiva per le tre tipologie di danno elencate non superiore al "Massimale per anno" indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più Sinistri che si verificano nel corso dell'annualità assicurativa.

In caso di più richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato da parte di terzi che si riferiscono a uno stesso Evento Cyber, queste sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Che cosa è assicurato

La copertura opera per danneggiamento, distruzione o alterazione di:

- Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato e Apparecchiature dallo stesso controllate in modo diretto;
- Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, per le sole spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.

Ci sono limiti di copertura

Nell'ambito del Massimale annuo complessivo previsto per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, la presente copertura per danni ai sistemi informatici di terzi, opera:

- con applicazione della Franchigia e del limite di Indennizzo per Sinistro,
- col sottolimito di Indennizzo per danneggiato, per i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, indicati nella Scheda Riepilogativa.

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico aziendale verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni causati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Perdite Patrimoniali

Che cosa è assicurato

La copertura opera per le seguenti Perdite Patrimoniali che derivano a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio delle attività dichiarate riportate nella Scheda Riepilogativa:

1. Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

2. Maggiori spese documentate sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

3. Sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera se la sottrazione o l'uso fraudolento si verificano entro le 48 ore successive al Tempo zero.

Ci sono limiti di copertura

Nell'ambito del Massimale annuo complessivo previsto per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, la presente copertura per Perdite Patrimoniali opera:

- con applicazione della Franchigia e dei limiti di Indennizzo per Sinistro e per danneggiato indicati nella Scheda Riepilogativa
- col sottolimito per danneggiato, per le Perdite patrimoniali da sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento, di 5.000,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Gli obblighi di cui alla presente copertura sono riferiti a contratti stipulati prima della manifestazione dell'Evento Cyber o comunque prima della conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

In assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo, questa Garanzia copre i mancati ricavi sofferti da terzi imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, le tipologie di Perdite patrimoniali indennizzabili in base alla presente copertura sono solo le tre elencate: per esempio, è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Danni Non Patrimoniali

Che cosa è assicurato

La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se, a seguito dell'Evento Cyber, l'Assicurato è imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della normativa sulla Privacy⁹) e l'illecito è conseguenza dell'utilizzo fraudolento, a seguito di Furto o appropriazione indebita compiuti da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.

Come opera la copertura

La copertura opera solo se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Nell'ambito del Massimale annuo complessivo previsto per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, la presente copertura per danni non patrimoniali opera con applicazione della Franchigia per Sinistro e dei limiti di Indennizzo per Sinistro e per danneggiato indicati nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Le Garanzie In attività - Cyber Risk non comprendono i danni connessi, causati o che derivano, in modo diretto o indiretto, da:

- a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e risarcimenti a carattere punitivo;
- b) impiego o detenzione di sostanze radioattive o da esplosione o emanazioni di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Sono inoltre esclusi:

- c) i danni che si verificano in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- d) importi o pagamenti corrisposti a seguito di estorsione o ricatto;
- e) Danni corporali;
- f) qualsiasi danno, causato in modo diretto o indiretto da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale, sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano, in modo diretto o indiretto, da dolo:

- dell'Assicurato;
- dei dirigenti preposti dall'Assicurato come responsabili dell'esercizio;
- dei prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
- dei prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato.

Per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, sono esclusi i danni che conseguono al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge¹⁰, genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹¹ e gli amministratori delle stesse.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La copertura non comprende i danni connessi, causati o che derivano, in modo diretto o indiretto, da:

- a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
- b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- f) Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- h) che derivano dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- i) causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema



Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Sono inoltre esclusi

- per la Garanzia **Danni al Sistema Informatico aziendale**:
 - a) i danni connessi, causati o che derivano, in modo diretto o indiretto, da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi;
 - b) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità;
 - c) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
 - d) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche o il Contratto di Manutenzione per il Software;
 - e) danni che si verificano in occasione dell'impiego, del trasporto o del trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile;
 - f) danni a beni che non rientrano nella definizione di Sistema Informatico;
 - g) Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Sono indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" che conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento.
- per la Garanzia **Responsabilità Civile da Evento Cyber**:
 - a) responsabilità assunte in modo volontario dall'Assicurato e non previste da norme di legge;
 - b) danni di qualsiasi natura e determinati da qualunque causa, che conseguono a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - c) danni di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
 - d) danni che derivano dall'attività di gestione di patrimoni;
 - e) i danni che derivano da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di avere messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per effettuare la rimozione;
 - f) danni causati dalle seguenti persone:
 1. l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal Certificato di Stato di Famiglia;
 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge¹², genitori e figli;
 3. quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti 1. e 2.;
 4. le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹³ e gli amministratori delle stesse.

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk

In caso di Sinistro, se si verificano una o più delle seguenti situazioni, a ogni Garanzia si applica uno Scoperto del 30% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro o eventuali maggiori Scoperti o Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa per la specifica Garanzia:

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo Aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua in modo regolare il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche
 - un Contratto di Manutenzione per il Softwareo, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.



Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless, le Garanzie operano solo se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato Aggiornamento del Software Antivirus

Le Garanzie restano sospese se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo Aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), questo non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato tramite un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina, la copertura opera solo alle seguenti condizioni:

1. la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM)
2. i Dati informatici contenuti in questa componente sono protetti con algoritmo di crittografia;
3. la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura opera col limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.

Art.3.7 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia **Danni al Sistema Informatico aziendale** opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.

La copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento, che si trovano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia **Responsabilità Civile da Evento Cyber** opera per:

- gli Eventi Cyber che colpiscono il Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano
- i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase della sottoscrizione della Garanzia si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.



Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza* o nella *Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se, nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.

Se il numero di Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa è inferiore a 5 unità, il limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità) è applicato a partire da 5 unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità), almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.



Come si determina il numero degli Addetti?

Esempio

L'Assicurato ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero di Addetti:

$$2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$$



 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti nei termini?**

Esempio 1

- Numero Addetti dichiarato: 10
 - Limite di tolleranza: 5 Addetti (50% col minimo di 4 unità)
 - Numero di Addetti effettivi: 12
- La Garanzia opera in modo pieno.

Esempio 2

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 5
- Numero di Addetti effettivi: 20

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (20), cioè al 50% dell'importo liquidabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale

La Garanzia Danni al Sistema informatico aziendale opera per gli Eventi Cyber che si verificano e vengono scoperti in corso di efficacia della Garanzia.

Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber

La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per le richieste di risarcimento

- che sono pervenute all'Assicurato nel periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza
- e che sono originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia.

In caso di **sostituzione** senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia con lo stesso regime di validità temporale, per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza nel periodo di efficacia del nuovo contratto originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera:

- alle condizioni normative che regolano il nuovo contratto;
- entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**, per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, si continuano ad applicare i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Cyber risk con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 221 133 (dall'estero +39 02 8295 1122), attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:
 - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
 - comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,
 - fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA** con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, inviata per posta elettronica all'indirizzo mail: cyber.sinistri@generali.com

L'Assicurato deve comunicare l'accadimento del Sinistro esclusivamente con le modalità sopra indicate, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato, fermo quanto stabilito dal successivo articolo *Obblighi in caso di Sinistro*, ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia per le seguenti prestazioni:

- Costi di Indagine – “Incident Response”;
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - “Breach of privacy”, Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice civile (Obbligo di salvataggio) **in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve **denunciare l'evento a Generali Italia**, con le modalità previste dal precedente articolo *Denuncia di Sinistro* e fornire il proprio nominativo, il numero della Polizza e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento.**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività.
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività della stessa**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato.**
- La società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, può concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.




Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente, quando si verifica un Sinistro, deve:

- a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- b) conservare le tracce e i residui del Sinistro, relativi ai danni all'Hardware, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge¹⁴;
- e) per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber, comunicare in modo tempestivo a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

 **ATTENZIONE:** Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate
- utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia e uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo tra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Per i beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio non comunicate nella forma prevista all'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio



riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;

- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, e determinare il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo *Determinazione del danno*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnare gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La **determinazione** del danno è effettuata separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**
Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale - Costi per il ripristino di Rete*) in cui **deve essere riportata la data degli interventi effettuati**.
- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale - Costi per ricostituzione Archivi informatici*).
Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici persi e il ripristino del Software perso fino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale - Costi di Notifica - "Breach of privacy"*)
- **Costi di indagine - "Incident response"**
Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale - Costi di indagine - "Incident response"*), in cui **deve essere riportata la data dell'intervento o del noleggìo**.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della copertura e valutato il danno, Generali Italia entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà, l'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'indennizzo

A nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dal Codice civile per le spese di salvataggio¹⁵.



NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi in relazione al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o e non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna tipologia di danno, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*. In nessun caso per uno o più Sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al "Massimale per anno" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono salvi diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo/risarcimento pattuito.

⁹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

¹⁰ Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.

¹² Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹³ Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile.

¹⁵ Art. 1914 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento (Danni alle Macchine elettroniche e - se attiva - Danni al Sistema Informatico aziendale), che provoca l'interruzione totale dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso, per ogni ubicazione assicurata oggetto della chiusura totale, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale.

Generali Italia paga la diaria anche se gli eventi coperti dalle Garanzie attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio Assicurato.

Aumento dell'importo dell'indennizzo per le festività natalizie

Si conviene che l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa è maggiorato **del 15%** per il periodo di tempo che va dalle ore 24:00 del 30 novembre alle ore 24:00 del 10 gennaio.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) se si rende necessario comunicare il trasferimento a un nuovo indirizzo o promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite stampa, radiodiffusione locale, affissioni o dépliant), Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro;

b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (per esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro.

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale¹⁶ prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono, in modo diretto o indiretto, causati, derivano o sono riconducibili a una **Malattia pandemica o epidemica**;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da **Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità**, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di **decontaminazione e disinfezione**;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.**

Sono esclusi i danni da **Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.**

Sono inoltre esclusi i danni che derivano da **prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, **Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.** Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;
- per un'interruzione massima complessiva di 90 giorni.

Inoltre, se nel periodo di tempo considerato l'Assicurato esercita in altri luoghi un'attività in tutto o in parte sostitutiva, l'Indennizzo dovuto è ridotto del 30%.

Danni indiretti

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche (Garanzia di riferimento), Generali Italia paga all'Assicurato un **Indennizzo supplementare a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato, in base alla suddetta Garanzia di riferimento**, per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la relativa Partita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti, aumentato del predetto 20%, è superiore.



Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche": 100.000,00 euro

Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro

Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)

Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)

Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche")

Maggiori spese

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento Danni alle Macchine elettroniche che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale¹⁷.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono, in modo diretto o indiretto, causati, derivano o sono riconducibili a una **Malattia pandemica o epidemica**;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, **Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:



- per il solo tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;
- con il limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per le Garanzie:

- Diaria per interruzione di attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese

se attivate, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento.

¹⁶ Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.

¹⁷ Art. 1907 del Codice civile



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie In attività - Cyber Risk e le Garanzie In continuità - Danni da interruzione di esercizio possono essere attivate **solo se è attiva la Garanzia Danni alle Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Danni alle Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione Digitale.**

La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber può essere attivata **solo se è attiva la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale. La disattivazione della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale comporta la disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber.**

La parte della copertura prestata con la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività che ha come Garanzia di riferimento la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale, cessa se quest'ultima viene meno.

La Garanzia Assistenza per la protezione dei dati digitali può essere attivata in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può recedere, **con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, in conseguenza della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso**, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà - prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

